Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0253

Legge europea sul clima ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD)) [1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/22)

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	— visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), compreso l'OSS 3 «Salute e benessere per tutti»,

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 5 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	— viste le conseguenze drammatiche che l'inquinamento atmosferico provoca sulla salute umana, fenomeno al quale, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, sono imputabili 400 000 decessi prematuri l'anno,

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0162/2020).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un'intensificazione dell'azione per il clima da parte dell'Unione e degli Stati membri. L'Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21ª conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo di Parigi») ([1 bis]) sulla base dell'equità e dei migliori dati scientifici disponibili, apportando il giusto contributo a livello internazionale per limitare l'aumento della temperatura mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

([1 bis]) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» ([19]) la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale ***dell'UE*** e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, ***questa transizione*** deve essere giusta e inclusiva e ***non deve lasciare*** indietro ***nessuno***.	(1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» ([19]) la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita ***sostenibile*** mirata a trasformare l'UE in una società ***più sana,*** giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, ***sostenibile,*** efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva ***sul piano internazionale e di posti di lavoro di elevata qualità,*** che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare***, ripristinare*** e migliorare il capitale naturale, ***gli ecosistemi marini e terrestri e la biodiversità dell'Unione,*** e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. ***Tale transizione deve basarsi sui più recenti dati scientifici indipendenti.*** Allo stesso tempo, deve essere giusta ***dal punto di vista sociale*** e inclusiva***, basarsi sulla solidarietà*** e ***sullo sforzo collaborativo a livello dell'Unione, garantendo che nessuno sia lasciato*** indietro***, e mirare nel contempo a creare crescita economica, posti di lavoro di elevata qualità e un ambiente prevedibile per gli investimenti, nonché seguire il principio del «non nuocere»***.
([19]) Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.	([19]) Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale ([20]) costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi***. La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità*** e ***i servizi ecosistemici (IPBES) 2019*** ([21]) ***ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza*** ([22]).	(2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale ([20]) costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare ***rapidamente*** l'azione per il clima ***e di procedere a una transizione verso un'economia climaticamente neutra***. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi ***e di raggiungere punti di non ritorno.*** La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019 ([21]) ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza ([22]). ***È inoltre emerso che, secondo le stime, le soluzioni basate sulla natura garantiscono il 37 % della mitigazione dei cambiamenti climatici fino al 2030. I cambiamenti climatici hanno un grave impatto sugli ecosistemi marini e terrestri, che svolgono la funzione essenziale di pozzi di assorbimento delle emissioni antropogeniche di carbonio, con un assorbimento lordo di circa il 60 % delle emissioni antropogeniche mondiali l'anno.***

([20]) IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

([21]) IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.

([22]) «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

([20]) IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

([21]) IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.

([22]) «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire ***alla*** trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per ***progredire*** in modo equo e all'insegna dell'efficacia dei costi ***verso*** l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo di Parigi»).	(3) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire ***a una giusta*** trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro ***di elevata qualità, al benessere sociale***, alla crescita ***sostenibile*** e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per ***raggiungere*** in modo ***rapido,*** equo***, efficiente, giusto sul piano sociale*** e all'insegna dell'efficacia dei costi***, senza lasciare indietro nessuno,*** l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo di Parigi»).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La scienza ha dimostrato l'interconnessione esistente tra le crisi di natura sanitaria, ambientale e climatica, in particolare in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità ed ecosistemi. Le crisi sanitarie come quella della COVID-19 potrebbero moltiplicarsi nel corso dei prossimi decenni e imporre all'Unione, in qualità di attore mondiale, l'attuazione di una strategia globale volta a prevenire il verificarsi di tali episodi, affrontando le questioni all'origine e promuovendo un approccio integrato basato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Secondo l'OMS, i cambiamenti climatici incidono sui determinanti sociali e ambientali della salute — aria pulita, acqua potabile, cibo a sufficienza e sicurezza dell'alloggio — e tra il 2030 e il 2050 sono previsti altri 250 000 decessi l'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore, con temperature atmosferiche estremamente elevate che contribuiscono direttamente ai decessi, in particolare fra gli anziani e le persone vulnerabili. A causa di inondazioni, ondate di calore, siccità e incendi, i cambiamenti climatici hanno ripercussioni significative sulla salute umana, comprese cattiva nutrizione, malattie cardiovascolari e respiratorie e infezioni trasmesse da vettori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) Il preambolo dell'accordo di Parigi riconosce il «diritto alla salute» come diritto fondamentale. Secondo la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tutte le Parti devono applicare opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanità pubblica e sulla qualità dell'ambiente.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quinquies) Il presente regolamento contribuisce a tutelare i diritti inalienabili dei cittadini dell'Unione alla vita e a un ambiente sicuro, riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e impone alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale o nazionale, per affrontare i rischi reali e immediati per la vita e il benessere delle persone così come per l'ambiente naturale da cui dipendono, rappresentati dall'emergenza climatica mondiale. Il presente regolamento dovrebbe essere incentrato sulle persone e mirare a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 sexies) La protezione del clima dovrebbe rappresentare un'opportunità per l'economia europea e dovrebbe contribuire all'affermazione della leadership industriale nel campo dell'innovazione globale. Le innovazioni nel settore della produzione sostenibile possono promuovere la forza industriale europea nei principali segmenti di mercato e in tal modo proteggere e creare posti di lavoro. Al fine di conseguire l'obiettivo giuridicamente vincolante per il clima per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 riducendo tali emissioni a zero al più tardi entro il medesimo anno, la Commissione dovrebbe agevolare i «partenariati per il clima» settoriali a livello di Unione riunendo i principali portatori di interessi (ad esempio l'industria, le ONG, gli istituti di ricerca, le PMI, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro). I partenariati per il clima dovrebbero favorire il dialogo settoriale e facilitare la condivisione delle migliori pratiche attuate dalle imprese europee all'avanguardia nella decarbonizzazione e fungere da organo di consultazione centrale per la Commissione al momento dell'adozione delle sue future proposte legislative in materia di clima.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine di ***mantenere*** l'aumento della temperatura mondiale ***ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento*** a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ***([23]); sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare*** la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici ([24]) e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima ([25]).	(4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine di ***proseguire gli sforzi volti a limitare*** l'aumento della temperatura mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ([23])***, aumentare*** la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici ([24]) e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima ([25])***. Come quadro complessivo per il contributo dell'Unione all'accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe assicurare che sia l'Unione sia gli Stati membri concorrano appieno al conseguimento dei tre predetti obiettivi dell'accordo di Parigi.***
([23]) Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi. ([24]) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi. ([25]) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.	([23]) Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi. ([24]) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi. ([25]) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.	(5) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, ***l'economia, la salute,*** i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. ***In quest'ottica, le azioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione, dal principio «chi inquina paga», dal principio dell'efficienza energetica al primo posto e dal principio del «non nuocere».***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nell'ambito del quadro normativo definito dall'Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione sono state ridotte del 23 % tra il 1990 e il 2018, mentre l'economia è cresciuta del 61 % nello stesso periodo, a dimostrazione del fatto che è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il conseguimento della neutralità climatica ***dovrebbe richiedere il contributo di tutti i settori economici***. Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.	(6) Il conseguimento della neutralità climatica ***impone a tutti i settori economici, inclusi i trasporti aerei e marittimi, di ridurre rapidamente le loro emissioni portandole a livelli prossimi allo zero.*** Il ***principio «chi inquina paga» dovrebbe essere un fattore chiave a tale riguardo***. Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico ***altamente efficiente sotto il profilo energetico e basato su fonti rinnovabili,*** sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante***, riducendo nel contempo la povertà energetica. Il contributo dell'economia circolare alla neutralità climatica dovrebbe essere ampliato migliorando l'efficienza delle risorse e aumentando l'utilizzo di materiali a basse emissioni di carbonio, promuovendo nel contempo la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti***. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica ***e necessiteranno di finanziamenti aggiuntivi. L'Unione e gli Stati membri dovranno adottare quadri normativi ambiziosi e coerenti per assicurare il contributo di tutti i settori economici agli obiettivi climatici dell'Unione.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il totale cumulato delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra nel corso del tempo e la corrispondente concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera sono elementi particolarmente rilevanti per il sistema climatico e l'aumento della temperatura. La relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 °C e la banca dati relativa allo scenario sottostante offrono le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti sul restante bilancio dei gas a effetto serra a livello mondiale per limitare l'aumento della temperatura mondiale nel XXI secolo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Al fine di assicurare la coerenza con gli impegni assunti dall'Unione di proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, è necessario stabilire una giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale dei gas a effetto serra. Il bilancio dei gas a effetto serra è altresì uno strumento importante per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche climatiche dell'Unione. Nella sua analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2018, dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», la Commissione indica che un bilancio del carbonio dell'UE-28 compatibile con l'obiettivo di 1,5 °C per il periodo 2018-2050 ammonterebbe a 48 Gt di CO_2. La Commissione dovrebbe stabilire un bilancio netto dei gas a effetto serra per l'UE-27, espresso in CO_2 equivalente sulla base dei più recenti calcoli scientifici utilizzati dall'IPCC, che rappresenti la giusta quota dell'Unione nell'ambito delle restanti emissioni globali, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il bilancio dell'Unione dei gas a effetto serra dovrebbe guidare la definizione della traiettoria dell'Unione verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, in particolare i relativi traguardi futuri in materia di emissioni di gas serra per il 2030 e il 2040.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'Unione ***persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e*** ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di questo traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([26]) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ([27]), che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([28]), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.	(7) L'Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo ***attuale*** traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030***e adottato prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi***. La legislazione volta all'attuazione di questo traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([26]) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ([27]), che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([28]), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

([26]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([27]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

([28]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il sistema di scambio di quote di emissione rappresenta una pietra miliare della politica climatica dell'Unione, oltre ad esserne lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» ([29]) l'Unione sta perseguendo un ***ambizioso*** programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE ([30]) e (UE) 2018/2001 ([31]) del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]).	(9) Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» ([29]) l'Unione sta perseguendo un programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE ([30]) e (UE) 2018/2001 ([31]) del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]).

([29]) COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

([30]) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

([31]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

([32]) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

([29]) COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

([30]) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

([31]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

([32]) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La Commissione ha elaborato e adottato diverse iniziative legislative nel settore energetico, in particolare per quanto concerne le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, compresa la prestazione energetica nell'edilizia. Tali iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale «efficienza energetica al primo posto» e della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile. Esse dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito dei progressi nazionali a lungo termine degli interventi volti a conseguire il traguardo della neutralità climatica per il 2050, al fine di garantire un sistema energetico altamente efficiente dal punto di vista energetico e basato sulle energie rinnovabili, nonché lo sviluppo delle energie rinnovabili all'interno dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) La transizione verso fonti di energia pulita porterà a un sistema energetico il cui approvvigionamento di energia primaria sarà basato soprattutto su fonti energetiche rinnovabili, il che migliorerà significativamente la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurrà la dipendenza energetica e promuoverà l'occupazione a livello nazionale.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quater) La transizione energetica migliora l'efficienza energetica e riduce la dipendenza energetica dell'Unione e degli Stati membri. Tale cambiamento strutturale verso un'economia più efficiente basata sulle energie rinnovabili in tutti i settori non solo gioverà alla bilancia commerciale, ma rafforzerà anche la sicurezza energetica e contrasterà la povertà energetica.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quinquies) Per garantire la solidarietà e consentire una transizione energetica efficace, la politica climatica dell'Unione deve definire un percorso chiaro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. L'Unione dovrebbe mantenersi realistica riguardo all'efficienza in termini di costi e alle sfide tecniche e provvedere affinché siano disponibili a prezzi accessibili fonti energetiche programmabili che bilancino i punti di picco e di domanda minima nel sistema energetico, come le tecnologie dell'idrogeno.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 sexies) La protezione del clima offre all'economia dell'Unione l'opportunità di intensificare la propria azione e sfruttare i vantaggi derivanti dalla propria posizione pionieristica, svolgendo un ruolo di punta nel settore delle tecnologie pulite. In tal modo potrebbe contribuire ad affermare la sua leadership industriale nel campo dell'innovazione a livello globale. Le innovazioni nel settore della produzione sostenibile possono promuovere la forza industriale dell'Unione nei principali segmenti di mercato e in tal modo proteggere e creare posti di lavoro.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 9 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 septies) Occorre prevedere un sostegno per gli investimenti necessari in nuove tecnologie sostenibili essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica. A tale riguardo, è importante rispettare la neutralità tecnologica evitando al contempo ogni possibile effetto «lock-in». Come affermato nella comunicazione della Commissione, dell'8 luglio 2020, dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra», anche l'idrogeno può svolgere un ruolo nel sostenere l'impegno dell'Unione di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050, specialmente nei settori ad alta intensità energetica.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Considerando 9 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 octies) La Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per costruire alleanze europee, in particolare nei settori delle batterie e dell'idrogeno, che sono di massima importanza. Coordinate a livello europeo, offrono grandi opportunità per i processi di ripresa post COVID-19 a livello regionale e per un cambiamento strutturale efficace. I requisiti normativi dovrebbero creare un quadro di riferimento per le innovazioni nel settore della mobilità e della produzione di energia rispettose del clima. Tali alleanze dovrebbero ricevere un sostegno e finanziamenti adeguati e dovrebbero altresì far parte della futura politica estera e di vicinato e degli accordi commerciali.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'Unione ***è*** un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, ***compresa*** la diplomazia climatica.	(10) L'Unione ***ha la responsabilità e gli strumenti per continuare a essere*** un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a ***conseguirla in modo giusto, socialmente equo e inclusivo, nonché a*** contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, ***comprese*** la diplomazia climatica ***e le politiche commerciali, di investimento e industriali. L'Unione dovrebbe rafforzare la propria diplomazia ambientale in tutte le sedi internazionali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi internazionali in materia di clima, in linea con l'accordo di Parigi.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il Parlamento europeo ha ***chiesto che*** la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra ***avvenga*** entro il 2050 al più tardi e divenga un vero successo europeo ([33]) e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale ([34]). Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019 ([35]) ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione da parte del Consiglio e della sua presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.	(11) Il Parlamento europeo ha ***invitato la Commissione e gli Stati membri a intensificare l'azione per il clima onde agevolare*** la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra ***il prima possibile ed*** entro il 2050 al più tardi e ***far sì che*** divenga un vero successo europeo ([33]), e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale ([34]). ***Ha inoltre invitato più volte l'Unione a innalzare il suo traguardo per il 2030 in materia di clima e a inserire tale traguardo più ambizioso nella legge europea sul clima ([34 bis]).*** Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019 ([35]) ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur ***basandosi sull'equità e su una transizione giusta e tenendo conto delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri, nonché*** riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione da parte del Consiglio e della sua presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

([33]) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

([34]) Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

([34 bis]) ***Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25) (2019/2712(RSP)).***

([35]) Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'Unione ***dovrebbe*** mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel ***suo*** territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere ***perseguito collettivamente*** da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.	(12) L'Unione ***e gli Stati membri dovrebbero*** mirare a raggiungere, ***al più tardi*** entro il 2050, un equilibrio nel territorio ***dell'Unione e a livello degli Stati membri*** tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere ***conseguito*** da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo. ***Dopo il 2050, l'Unione e tutti gli Stati membri dovrebbero continuare a ridurre le emissioni in modo da garantire che gli assorbimenti dei gas a effetto serra superino le emissioni antropogeniche.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Ogni Stato membro ha la responsabilità di raggiungere individualmente la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Ai fini della giustizia e della solidarietà e onde coadiuvare la trasformazione energetica degli Stati membri con diversi punti di partenza, sono necessari sufficienti meccanismi di sostegno e finanziamenti dell'Unione, quali il Fondo per una transizione giusta di cui al regolamento (UE)…/… del Parlamento europeo e del Consiglio ([1 bis]) e altri meccanismi di finanziamento pertinenti.

([1 bis]) Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU …).

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Il preambolo dell'accordo di Parigi riconosce l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sottolinea che le Parti promuovono «la gestione sostenibile, la conservazione e l'incremento dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas a effetto serra, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini». Qualora gli obiettivi dell'accordo di Parigi non dovessero essere raggiunti, la temperatura potrebbe superare il punto di non ritorno al di là del quale gli oceani non saranno più in grado di assorbire la stessa quantità di carbonio e concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) I pozzi naturali di assorbimento del carbonio ricoprono un ruolo importante ai fini della transizione verso una società climaticamente neutra. La Commissione sta valutando la possibilità di elaborare un quadro normativo per la certificazione dell'assorbimento del carbonio conformemente al suo piano d'azione per l'economia circolare e la strategia «Dal produttore al consumatore». La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e le iniziative ivi contenute svolgeranno un ruolo importante nel ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali. Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quinquies) La Commissione dovrebbe esaminare la fattibilità dell'introduzione di sistemi di assegnazione dei crediti di carbonio, compresa la certificazione degli assorbimenti di gas a effetto serra attraverso il sequestro del carbonio nell'uso del suolo, nei terreni e nella biomassa in agricoltura, al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione, nonché la fattibilità dello sviluppo di un mercato separato dell'assorbimento di carbonio per il sequestro dei gas serra nel suolo. Un tale quadro dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e su un sistema di valutazione e approvazione da parte della Commissione, garantendo al contempo che non vi siano impatti negativi sull'ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o su obiettivi sociali o economici. La Commissione dovrebbe presentare i risultati di tale valutazione entro il 30 giugno 2021.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 sexies) Al fine di garantire maggiore chiarezza, la Commissione dovrebbe presentare una definizione di pozzi di assorbimento del carbonio naturali e di altro tipo.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) Nella transizione verso la neutralità climatica, l'Unione dovrebbe preservare la competitività della sua industria, in particolare delle imprese ad alta intensità energetica, anche attraverso l'elaborazione di misure efficaci per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio secondo modalità compatibili con le norme dell'OMC e per creare condizioni di parità tra l'Unione e i paesi terzi, con lo scopo di evitare la concorrenza sleale derivante dalla mancata attuazione di politiche climatiche coerenti con l'accordo di Parigi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC.	(13) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, ***in particolare aiutando le popolazioni più vulnerabili, mediante la sua azione esterna e la politica di sviluppo,*** al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC***, del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), dell'IPBES e del Consiglio europeo per i cambiamenti climatici (ECCC)***.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Gli ecosistemi, le persone e le economie dell'Unione si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici qualora non si provveda urgentemente a mitigare le emissioni di gas a effetto serra o ad adattarsi ai cambiamenti climatici. L'adattamento ai cambiamenti climatici ridurrebbe ulteriormente le inevitabili conseguenze in modo efficace sotto il profilo dei costi, con notevoli benefici collaterali derivanti dall'impiego di soluzioni basate sulla natura.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Pertanto, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero collaborare per evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni e per porvi rimedio, come previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Parigi, anche attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale.	(14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale ***e la Commissione dovrebbe contribuire al monitoraggio dei progressi compiuti in materia di adattamento mediante l'elaborazione di indicatori***.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Nell'adottare le strategie e i piani di adattamento, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai settori maggiormente colpiti. Inoltre, è essenziale promuovere, conservare e ripristinare la biodiversità per sfruttarne pienamente il potenziale di regolazione del clima e di adattamento. Le strategie e i piani di adattamento dovrebbero pertanto incoraggiare soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi che contribuisca al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità, nonché tenere debitamente conto delle specificità territoriali e delle conoscenze locali e stabilire misure concrete per proteggere gli ecosistemi marini e costieri. In aggiunta, le attività che ostacolano la capacità degli ecosistemi di adattarsi ai cambiamenti climatici dovrebbero essere eliminate per garantire la resilienza della biodiversità e dei servizi ecosistemici.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) Le strategie di adattamento dovrebbero altresì incoraggiare un cambiamento di modello nelle zone colpite, sulla base di soluzioni rispettose dell'ambiente e basate sulla natura. Esse dovrebbero garantire mezzi di sussistenza sostenibili per assicurare migliori condizioni di vita, tra cui l'agricoltura sostenibile e locale, la gestione sostenibile delle acque e le energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di promuovere la loro resilienza e la protezione dei loro ecosistemi.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica al benessere dei cittadini, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia; della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.	(15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica ***alla salute, alla qualità di vita e*** al benessere dei cittadini, ***all'equità sociale,*** alla prosperità della società e alla competitività dell'economia***, tra cui la concorrenza leale e la parità di condizioni a livello mondiale***; ***Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero altresì tenere conto di eventuali oneri burocratici o altri ostacoli legislativi che potrebbero impedire agli attori economici o ai settori di conseguire gli obiettivi climatici; dei costi sociali, economici e ambientali dell'inazione o di un'azione insufficiente; del fatto che le donne sono colpite in maniera sproporzionata dai cambiamenti climatici e della necessità di rafforzare la parità di genere; della necessità di promuovere modi di vita sostenibili; dell'ottimizzazione dell'efficienza energetica e delle risorse,*** della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari***, tenendo presente in particolare la necessità di combattere la povertà energetica***; dell'equità e solidarietà ***e della parità di condizioni*** tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali e ***dei diversi punti di partenza, e*** dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale***, conformemente alle linee guida adottate nel 2015 dall'Organizzazione internazionale del lavoro per una transizione giusta verso economie e società ecologicamente sostenibili per tutti***; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC ***e dall'IPBES***; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici ***e le valutazioni sulla vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici*** nelle decisioni di investimento e di pianificazione***, garantendo politiche dell'Unione «a prova di clima»***; dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza ***su una base di equità; della necessità di gestire, preservare e ripristinare gli ecosistemi marini e terrestri e la biodiversità; dell'attuale situazione delle infrastrutture e delle possibili esigenze di ammodernamento delle infrastrutture dell'Unione e degli investimenti nelle stesse;*** dei progressi compiuti sul piano

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione	*Emendamento*
	dell'integrità ambientale e del livello di ambizione***; della capacità dei vari portatori di interessi di investire in modo socialmente sostenibile nella transizione; nonché del rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle misure per prevenire tale fenomeno.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone ***cambiamenti*** nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo». Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.	(16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone ***un cambiamento profondo*** nell'intero spettro delle politiche***, finanziamenti ambiziosi e duraturi*** e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società***, compresi i trasporti aerei e marittimi***, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo». Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Tutti i settori chiave dell'economia, vale a dire quelli dell'energia, dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e del riscaldamento e raffreddamento, dell'agricoltura, dei rifiuti e dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, dovranno lavorare insieme per realizzare la neutralità climatica. Tutti i settori, che rientrino o meno nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS), dovrebbero intraprendere sforzi comparabili per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. Al fine di garantire la prevedibilità, la fiducia e la partecipazione di tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, la Commissione dovrebbe stabilire orientamenti per i settori dell'economia che più degli altri potrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica. Gli orientamenti dovrebbero contenere traiettorie indicative per la riduzione dei gas a effetto serra in tali settori a livello dell'Unione. Ciò darebbe loro la certezza di adottare le misure appropriate e di pianificare gli investimenti necessari e pertanto li aiuterebbe a rimanere sul percorso della transizione. Al contempo, servirebbe anche come meccanismo per il coinvolgimento dei settori nella ricerca di soluzioni per la neutralità climatica.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) La transizione verso la neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori. È opportuno che l'Unione continui a impegnarsi per rafforzare e promuovere l'economia circolare e sostenere ulteriormente le soluzioni e le alternative rinnovabili che possono sostituire prodotti e materiali basati sui combustibili fossili. L'ulteriore utilizzo di prodotti e materiali rinnovabili apporterà ampi benefici in termini di mitigazione del clima e avvantaggerà molti settori diversi.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) Tenuto conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO_2, la transizione verso la neutralità climatica e la costante attività volta a mantenerla dovrebbero costituire una reale transizione verde, tradursi in un'effettiva riduzione delle emissioni e non creare un falso risultato basato sull'Unione, visto che la produzione e le emissioni sono state rilocalizzate al di fuori dell'Unione. A tal fine, le politiche dell'Unione dovrebbero essere concepite per ridurre al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO_2 ed esaminare le soluzioni tecnologiche.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quinquies) La transizione verso la neutralità climatica non deve prescindere dal settore agricolo, unico settore produttivo in grado di stoccare l'anidride carbonica. In particolare la silvicoltura, i pascoli stabili e le colture pluriennali in generale garantiscono uno stoccaggio sul lungo periodo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 16 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 sexies) Al fine di conseguire la neutralità climatica occorre tenere conto del ruolo speciale dell'agricoltura e della silvicoltura, dal momento che solo un'agricoltura e una silvicoltura vitali e produttive sono in grado di fornire alla popolazione alimenti di alta qualità e sicuri in quantità sufficienti e a prezzi accessibili, nonché materie prime rinnovabili per tutte le finalità della bioeconomia.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 16 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 septies) Le foreste svolgono un ruolo cruciale nella transizione verso la neutralità climatica. La gestione sostenibile e naturale delle foreste è essenziale per un continuo assorbimento dei gas a effetto serra dall'atmosfera e consente inoltre di fornire materie prime rinnovabili e rispettose del clima per i prodotti del legno, che stoccano il carbonio e possono fungere da sostituti di materiali e combustibili fossili. Il «triplo ruolo» delle foreste (assorbimento, stoccaggio e sostituzione) contribuisce alla riduzione delle emissioni di carbonio rilasciate nell'atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 16 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 octies) Il diritto dell'Unione dovrebbe promuovere l'imboschimento e la gestione sostenibile delle foreste negli Stati membri che non dispongono di risorse forestali significative, mediante la condivisione di migliori pratiche e know-how industriale.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Come annunciato*** nella ***sua*** comunicazione «Il Green Deal europeo»***, la Commissione ha valutato*** il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 ***nella sua comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» ([9]), sulla base di un'ampia valutazione d'impatto e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]).*** Alla luce dell'obiettivo ***della*** neutralità climatica ***da*** conseguire ***per*** il 2050, ***entro il*** 2030 ***dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra — ossia le emissioni al netto degli assorbimenti — siano ridotte, in tutti i settori dell'economia e a livello dell'Unione, di almeno il 55 %*** rispetto ai livelli del 1990 ***entro il 2030. Il nuovo obiettivo climatico dell'Unione entro il 2030 costituisce un obiettivo successivo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conseguentemente sostituisce l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 stabilito nel medesimo punto. Inoltre, è opportuno che*** entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua ***l'obiettivo climatico 2030 debba essere modificata al fine di conseguire suddette riduzioni delle emissioni***.	(17) ***La Commissione*** nella comunicazione «Il Green Deal europeo» ***ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare*** il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030***, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte.*** Alla luce dell'obiettivo ***dell'Unione di*** conseguire ***la*** neutralità climatica ***al più tardi entro*** il 2050, ***è essenziale intensificare ulteriormente l'azione per*** il clima e***, nello specifico***, ***innalzare il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima, portandolo a una riduzione delle emissioni*** del ***60*** % rispetto ai livelli del 1990. ***Pertanto***, entro il 30 giugno 2021 ***è auspicabile che*** la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua tale ***traguardo più ambizioso e altre normative pertinenti dell'Unione che contribuiscono a ridurre le emissioni*** di ***gas a effetto serra e promuovono l'economia circolare dovrebbero essere modificate di conseguenza***.

([9]) COM(2020)0562.

([10]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Al fine di garantire che l'Unione e tutti gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori e i sindacati, gli investitori e i consumatori, la Commissione dovrebbe vagliare le opzioni per fissare un traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 e presentare, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) Entro il 30 giugno 2021 la Commissione dovrebbe riesaminare e proporre di rivedere, se necessario, tutte le politiche e gli strumenti pertinenti al conseguimento del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. A tale riguardo, l'innalzamento degli obiettivi dell'Unione richiede che l'EU ETS sia adeguato allo scopo. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare rapidamente la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1 bis]) e potenziare il Fondo per l'innovazione nell'ambito della stessa per creare ulteriori incentivi finanziari per le nuove tecnologie, stimolando la crescita, la competitività e il sostegno alle tecnologie pulite e assicurando, nel contempo, che il potenziamento del Fondo per l'innovazione contribuisca al processo per una transizione giusta.

([1 bis]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 quater) Per sottolineare l'importanza e il peso della politica climatica e fornire ai soggetti politici le informazioni necessarie nel processo legislativo, la Commissione dovrebbe valutare tutta la legislazione futura in un'ottica diversa, che comprenda il clima e le conseguenze su di esso, e stabilire l'effetto di qualsiasi legislazione proposta sul clima e sull'ambiente allo stesso modo in cui valuta la base giuridica, la sussidiarietà e la proporzionalità.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 quinquies) La Commissione dovrebbe inoltre assicurare che l'industria sia sufficientemente in grado di affrontare la significativa transizione verso la neutralità climatica e i traguardi estremamente ambiziosi per il 2030 e il 2040 mediante un accurato quadro normativo e risorse finanziarie commisurate alle sfide. Tale quadro normativo e finanziario dovrebbe essere regolarmente valutato e, se necessario, adattato per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la chiusura di imprese industriali, la perdita di posti di lavoro e la concorrenza internazionale sleale.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 sexies) La Commissione dovrebbe valutare le esigenze occupazionali, ivi compresi gli obblighi in materia di istruzione e formazione, lo sviluppo dell'economia e la realizzazione di una transizione equa e giusta.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Considerando 17 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 septies) Affinché l'Unione possa conseguire l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 e i traguardi intermedi in materia di clima per il 2030 e il 2040, le istituzioni dell'Unione e tutti gli Stati membri dovrebbero aver eliminato gradualmente, il prima possibile e al più tardi entro il 2025, tutte le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili. L'eliminazione graduale di tali sovvenzioni non dovrebbe incidere sugli sforzi volti a combattere la povertà energetica e dovrebbe tenere conto della funzione di ponte del gas naturale nella transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire ***l'obiettivo della neutralità climatica*** e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto ***all'obiettivo della neutralità climatica*** o all'adattamento non siano sufficienti o ***le misure*** dell'Unione ***siano incoerenti*** con ***l'obiettivo della neutralità climatica*** o ***inadeguate*** per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con ***l'obiettivo della neutralità climatica*** o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.	(18) Al fine di garantire che l'Unione e ***tutti*** gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire ***gli obiettivi climatici dell'Unione*** e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi ***compiuti da ciascuno Stato membro e i progressi*** collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto ***agli obiettivi climatici dell'Unione*** o all'adattamento non siano sufficienti o ***una misura*** dell'Unione ***sia incoerente*** con ***gli obiettivi climatici dell'Unione*** o ***inadeguata*** per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con ***gli obiettivi climatici dell'Unione*** o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. ***La Commissione dovrebbe rendere pubblici tale valutazione e i suoi risultati al momento dell'adozione.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Il conseguimento della neutralità climatica è possibile solo se tutti gli Stati membri condividono l'onere e si impegnano pienamente a favore della transizione verso la neutralità climatica. Ciascuno Stato membro ha l'obbligo di raggiungere i traguardi intermedi e finali e, qualora la Commissione ritenga che tali obblighi non siano stati rispettati, a quest'ultima dovrebbe essere conferito il potere di adottare misure nei confronti degli Stati membri. Le misure dovrebbero essere proporzionate, adeguate e conformi ai trattati.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate, unitamente a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici, sono indispensabili e devono sostenere l'azione dell'Unione per il clima e i suoi sforzi per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Gli organi consultivi indipendenti nazionali in materia di clima svolgono un ruolo importante nell'informare il pubblico e nel contribuire al dibattito politico sui cambiamenti climatici negli Stati membri in cui esistono. Pertanto, gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto sono incoraggiati a istituire un organo consultivo nazionale in materia di clima, composto da scienziati selezionati sulla base delle loro competenze nel settore dei cambiamenti climatici e in altre discipline pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. In cooperazione con tali organi consultivi nazionali in materia di clima, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo scientifico consultivo indipendente sui cambiamenti climatici, il Consiglio europeo per i cambiamenti climatici (ECCC), che dovrebbe integrare i lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e degli istituti di ricerca e delle agenzie dell'Unione esistenti. Le sue missioni dovrebbero evitare sovrapposizioni con la missione dell'IPCC a livello internazionale. L'ECCC dovrebbe essere composto da un comitato scientifico, comprendente esperti di alto livello selezionati, e sostenuto da un consiglio di amministrazione che si riunisca due volte all'anno. Lo scopo dell'ECCC è fornire annualmente alle istituzioni dell'Unione valutazioni della coerenza delle misure dell'Unione intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra con gli obiettivi climatici dell'Unione e i suoi impegni internazionali in materia di clima. L'ECCC dovrebbe inoltre valutare azioni e percorsi volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e individuare il potenziale di sequestro del carbonio.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/ … [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.	(19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC***, dell'UNEP, dell'IPBES, dell'ECCC e, ove possibile, degli organi consultivi indipendenti nazionali in materia di clima degli Stati membri***. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/ … [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I cittadini ***e*** le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione ***dovrebbe*** quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.	(20) I cittadini, le comunità ***e le regioni*** svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno ***incoraggiare e*** agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima ***a livello locale, regionale e nazionale***. La Commissione ***e gli Stati membri dovrebbero*** quindi coinvolgere tutte le componenti della società ***in modo totalmente trasparente*** per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società ***giusta sul piano sociale, fondata sull'equilibrio di genere,*** climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, ***è opportuno delegare alla*** Commissione ***il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché definisca*** una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050. ***È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016***[37]***. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il*** Parlamento europeo ***e il*** Consiglio ***ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***	(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per i cittadini e tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, ***le PMI,*** i lavoratori ***e i sindacati***, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, ***la*** Commissione dovrebbe ***valutare le opzioni per la creazione di*** una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 ***e presentare, se del caso, proposte legislative al*** Parlamento europeo ***e al*** Consiglio.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento ***dell'obiettivo di neutralità climatica*** e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.	(22) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento ***degli obiettivi dell'Unione in materia di clima*** e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	(23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione ***e in tutti gli Stati membri al più tardi*** entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) L'Unione è attualmente responsabile del 10 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra. L'obiettivo della neutralità climatica è circoscritto alle emissioni derivanti dalla produzione dell'Unione. Una politica climatica coerente implica anche il controllo delle emissioni derivanti dal consumo e dalle importazioni di energia e risorse.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) L'impronta climatica dei consumi dell'Unione costituisce uno strumento essenziale da sviluppare per migliorare la coerenza globale degli obiettivi climatici dell'Unione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 quater) Una politica climatica dell'Unione che sia pienamente efficiente dovrebbe affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sviluppare gli strumenti appropriati, come un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, per farvi fronte e tutelare le norme dell'Unione e i soggetti industriali all'avanguardia dell'Unione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 quinquies) Negli ultimi anni le importazioni di prodotti agricoli e alimentari da paesi terzi sono costantemente aumentate. Questa tendenza impone di valutare quali prodotti importati da paesi terzi vadano sottoposti a requisiti paragonabili a quelli applicabili agli agricoltori europei, qualora tali requisiti derivino dagli obiettivi delle politiche dell'Unione intese a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici. È opportuno che la Commissione presenti una relazione e una comunicazione su questo tema al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2021.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 sexies) La Commissione, nella sua comunicazione dal titolo «Il Green Deal europeo», ha messo in evidenza la necessità di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente in quanto politica prioritaria verso la neutralità climatica. Al fine di garantire la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una strategia globale sulla mobilità sostenibile e intelligente nel 2020, con misure ambiziose finalizzate a una riduzione significativa delle emissioni di CO_2 e di inquinanti in tutti i modi di trasporto, anche mediante la promozione dell'utilizzo di veicoli puliti e di combustibili alternativi per il trasporto stradale, marittimo e aereo, l'aumento della quota dei modi di trasporto più sostenibili come il trasporto ferroviario e per vie navigabili interne e il miglioramento dell'efficienza nell'intero sistema dei trasporti, nonché mediante l'incentivazione di scelte più sostenibili da parte dei consumatori e delle pratiche a basse emissioni e gli investimenti nelle soluzioni a basse e a zero emissioni, comprese le infrastrutture.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Considerando 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 septies) L'infrastruttura dei trasporti potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, assicurando una transizione modale verso modi di trasporto più sostenibili, in particolare per il trasporto di merci. Al tempo stesso, gli eventi legati ai cambiamenti climatici, come l'innalzamento del livello dei mari, le condizioni meteorologiche estreme, la siccità e l'aumento delle temperature, possono provocare danni alle infrastrutture e interruzioni operative, mettere sotto pressione la capacità e l'efficienza delle catene di approvvigionamento e, di conseguenza, avere implicazioni negative per la mobilità europea. Pertanto, il completamento della rete centrale delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) entro il 2030 e il completamento della rete TEN-T complementare entro il 2040 rivestono la massima importanza, tenuto conto altresì degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda le emissioni dei gas a effetto serra dei progetti durante il loro intero ciclo di vita. Inoltre, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di proporre un quadro legislativo per rafforzare la gestione dei rischi, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici dell'infrastruttura dei trasporti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 octies) La connettività della rete ferroviaria europea, in particolare i collegamenti internazionali, per rendere il trasporto ferroviario passeggeri più attraente per i viaggi su media e lunga distanza e migliorare la capacità del trasporto merci mediante ferrovia e vie navigabili interne, dovrebbe essere il fulcro dell'azione legislativa dell'Unione.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 23 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 nonies) È importante garantire investimenti sufficienti per lo sviluppo di infrastrutture idonee alla mobilità a emissioni zero, comprese le piattaforme intermodali e il rafforzamento del ruolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nel favorire la transizione verso una mobilità intelligente, sostenibile e sicura nell'Unione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Considerando 23 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 decies) In linea con l'impegno dell'Unione a realizzare il passaggio dal trasporto su strada al trasporto ferroviario al fine di garantire la supremazia del modo di trasporto più efficiente in termini di CO_2, e tenuto conto altresì del fatto che il 2021 sarà l'Anno europeo del trasporto ferroviario, è opportuno porre una particolare enfasi legislativa sulla creazione di un autentico spazio ferroviario europeo unico attraverso l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi e delle norme nazionali protezionistiche entro il 2024.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Considerando 23 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 undecies) Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, la Commissione dovrebbe anche rafforzare la normativa specifica relativa ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 per le automobili, i furgoni e gli autocarri, prevedere misure specifiche per preparare l'elettrificazione del trasporto stradale e adottare iniziative per intensificare la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 23 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 duodecies) Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2019 a Madrid, Spagna (COP 25), il Parlamento europeo ha osservato che gli attuali obiettivi e provvedimenti globali previsti dall'Organizzazione marittima internazionale e dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, anche se pienamente attuati, non permetterebbero di conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni e che occorrono ulteriori interventi significativi a livello europeo e mondiale, coerenti con l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra di tutti i settori dell'economia.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Considerando 23 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 terdecies) La Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per rendere il mercato interno dell'energia ben funzionante, in quanto esso costituisce un elemento fondamentale della transizione energetica e contribuirà a renderla finanziariamente sostenibile. Lo sviluppo di reti intelligenti e digitali per l'elettricità e il gas dovrebbe dunque ricevere la massima priorità nel quadro finanziario pluriennale QFP. I programmi per la ripresa a seguito della COVID-19 dovrebbero anch'essi sostenere lo sviluppo di reti energetiche transnazionali. Sono necessarie procedure decisionali efficaci e rapide per sostenere lo sviluppo delle reti transnazionali, in particolare nelle infrastrutture del gas orientate al futuro e compatibili con l'idrogeno.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione	Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e ***graduale*** delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.	Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile***, prevedibile*** e ***rapida*** delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione***, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione***.
Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. ***Esso stabilisce anche l'obiettivo vincolante della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.***	Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione ***al più tardi*** entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.
Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.	Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamenti 75 e 159

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	Articolo 2
Obiettivo della neutralità climatica	Obiettivo della neutralità climatica
1. Nell'insieme ***dell'UE*** l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data.	1. Nell'insieme ***dell'Unione*** l'equilibrio tra le emissioni ***antropogeniche dalle fonti*** e gli assorbimenti ***tramite pozzi*** dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto ***nell'Unione*** al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette ***di gas a effetto serra*** entro tale data. ***Ciascuno Stato membro realizza l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050.***

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento ***collettivo*** dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità ***e*** la solidarietà tra gli Stati membri.	2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, ***basate sui migliori dati scientifici disponibili aggiornati, e forniscono sostegno,*** rispettivamente a livello unionale e ***a livello*** nazionale, ***regionale e locale,*** per consentire il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica ***nell'Unione e in tutti gli Stati membri*** di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità, la solidarietà ***e una transizione giusta*** tra gli Stati membri***, la coesione sociale ed economica, la tutela dei cittadini vulnerabili dell'Unione e l'importanza della gestione, del ripristino, della protezione e del rafforzamento della biodiversità marina e terrestre, degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio***.
	2 bis. A decorrere dal 1º gennaio 2051, gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra superano le emissioni antropogeniche nell'Unione e in tutti gli Stati membri.
	2 ter. Entro il 31 maggio 2023 la Commissione, a seguito di una valutazione d'impatto dettagliata e tenendo conto del bilancio dei gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, valuta le opzioni per stabilire per il 2040 un traguardo dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e presenta, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio.
	Nel valutare le opzioni per quanto riguarda il traguardo in materia di clima per il 2040, la Commissione consulta l'ECCC e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
	2 quater. Entro 12 mesi dall'adozione del traguardo in materia di clima per il 2040, la Commissione valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare all'intera legislazione unionale pertinente ai fini del conseguimento di detto traguardo e vaglia l'opportunità di adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.
	2 quinquies. Entro dicembre 2020, la Commissione elabora un piano che delinea le misure da adottare a livello dell'Unione per garantire la mobilitazione di risorse adeguate onde consentire gli investimenti necessari atti a realizzare un'economia dell'Unione climaticamente neutra. Il piano rivede gli attuali meccanismi di compensazione per gli Stati membri a più basso reddito, tenendo conto degli accresciuti oneri associati alle elevate ambizioni in materia di clima, del sostegno fornito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, dai programmi InvestEU e dal Fondo per una transizione giusta.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamenti 100, 148 e 150

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2 bis	Articolo 2 bis
Obiettivo climatico 2030	Obiettivo climatico 2030
1. ***Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante*** dell'Unione in materia di clima per il 2030 ***consiste in*** una riduzione delle emissioni ***nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 %*** rispetto ai livelli del 1990 ***entro il 2030***.	1. ***Il traguardo*** dell'Unione in materia di clima per il 2030 ***è*** una riduzione delle emissioni del 60 % rispetto ai livelli del 1990.
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione ***riesamina*** la pertinente legislazione unionale per ***conseguire l'obiettivo*** di cui al ***paragrafo 1*** del presente articolo***, nonché*** l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***e considera l'adozione delle*** misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.	2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione ***valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare a tutta*** la pertinente legislazione unionale per ***il conseguimento del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 e ad altre normative unionali pertinenti che promuovono l'economia circolare e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra per consentire di raggiungere il traguardo di riduzione delle emissioni*** di cui al ***paragrafo 1*** del presente articolo ***e per realizzare*** l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***nonché adotta le*** misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati. ***La Commissione valuta in particolare le opzioni per allineare le emissioni generate da tutti i settori, compreso i trasporti aerei e marittimi, al traguardo in materia di clima per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, nell'ottica di conseguire l'azzeramento di tali emissioni nette al più tardi entro il 2050 e presenta, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione mobilita risorse adeguate a favore di tutti gli investimenti necessari per raggiungere i traguardi indicati nel presente paragrafo.***
	2 bis. La Commissione basa le sue proposte di cui al paragrafo 2 su una valutazione d'impatto globale che contempli gli effetti ambientali, economici e sociali, che rispecchi la situazione economica post-COVID-19 e che dedichi particolare attenzione ai potenziali di riduzione e assorbimento settoriali e all'impatto della Brexit sulle emissioni dell'Unione. La Commissione valuta l'impatto cumulativo della modifica della legislazione dell'Unione che attua il traguardo dell'Unione per il 2030, quale previsto al paragrafo 1, su diversi settori industriali.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Al momento di elaborare le sue proposte di cui al paragrafo 2 per la revisione della pertinente legislazione in materia di clima ed energia all'orizzonte 2030, la Commissione garantisce un giusto equilibrio, efficiente sotto il profilo dei costi, tra l'ETS e il settore della condivisione degli sforzi e tra i traguardi nazionali nel settore della condivisione degli sforzi, e in ogni caso non si limita a presupporre per ciascuno Stato membro uno sforzo aggiuntivo corrispondente a un aumento dell'ambizione pari al 15 %. La Commissione valuta gli effetti dell'introduzione di ulteriori misure europee che potrebbero integrare le misure esistenti, quali misure di mercato comprendenti un solido meccanismo di solidarietà.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Organi consultivi degli Stati membri in materia di clima e Consiglio europeo per i cambiamenti climatici
	1. ***Entro il 30 giugno 2021 tutti gli Stati membri notificano alla Commissione l'organo nazionale indipendente di consulenza in materia di clima che è stato designato, incaricato, fra l'altro, di fornire consulenza scientifica professionale sulla politica nazionale in materia di clima. In assenza di un tale organo, gli Stati membri sono incoraggiati a istituirne uno.***
	Al fine di sostenere l'indipendenza scientifica e l'autonomia dell'organo nazionale indipendente di consulenza in materia di clima, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate che consentano all'organo di operare in modo pienamente trasparente, a rendere pubbliche le sue conclusioni e a notificare tali misure alla Commissione.
	2. ***Entro il 30 giugno 2022 la Commissione, in cooperazione con tali organi consultivi nazionali in materia di clima, istituisce il Consiglio europeo per i cambiamenti climatici (ECCC) quale gruppo consultivo scientifico permanente, indipendente e interdisciplinare sui cambiamenti climatici, che basa il proprio operato sui più recenti risultati scientifici espressi dall'IPCC. L'ECCC integra il lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e delle istituzioni e agenzie di ricerca esistenti dell'Unione. Al fine di evitare la duplicazione del lavoro, l'Agenzia europea dell'ambente (AEA) funge da segretariato dell'ECCC, preservando al contempo l'indipendenza amministrativa e di bilancio dell'ECCC.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. ***Il mandato dei membri dell'ECCC ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta. L'ECCC è costituito da un comitato scientifico composto da un massimo di 15 esperti di alto livello che garantiscono un'ampia gamma di competenze necessarie per le attività elencate al paragrafo 4. Il comitato scientifico è responsabile in modo indipendente dell'elaborazione dei pareri scientifici dell'ECCC.***
	4. ***Il comitato scientifico si occupa, tra l'altro, di:***
	a) ***valutare la coerenza delle traiettorie attuali dell'Unione e di quelle proposte, del bilancio per i gas a effetto serra e degli obiettivi climatici rispetto agli impegni dell'Unione e di quelli internazionali in materia di clima;***
	b) ***valutare la probabilità di rimanere all'interno del bilancio dell'Unione per i gas a effetto serra e di conseguire la neutralità climatica mediante le misure esistenti e misure previste;***
	c) ***valutare la coerenza delle misure dell'Unione volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra con gli obiettivi di cui all'articolo 2;***
	d) ***identificare azioni e opportunità per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e incrementare il potenziale di sequestro del carbonio; e***
	e) ***delineare le conseguenze dell'inazione o di un'azione insufficiente.***
	5. ***Nello svolgere le attività di cui al paragrafo 4, l'ECCC garantisce l'adeguata consultazione degli organi consultivi nazionali indipendenti in materia di clima.***
	6. ***Il lavoro del comitato scientifico è sostenuto da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto da un membro di ciascun organo consultivo nazionale indipendente sul clima notificato alla Commissione conformemente al paragrafo 1, da due rappresentanti selezionati dalla Commissione, da due rappresentanti selezionati dal Parlamento europeo e dal presidente del segretariato nominato dall'AEA.***
	Il consiglio di amministrazione si riunisce due volte all'anno ed è responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività dell'ECCC. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il consiglio di amministrazione sulla basa di una proposta della Commissione. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi membri.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il consiglio di amministrazione è responsabile di:
	a) ***adottare il programma di lavoro annuale su proposta del comitato scientifico e garantirne la coerenza con il mandato dell'ECCC;***
	b) ***nominare i membri del comitato scientifico, assicurando che la sua composizione fornisca la gamma di competenze necessarie per le attività del programma di lavoro;***
	c) ***approvare il bilancio annuale dell'ECCC; e***
	d) ***coordinarsi con gli organi consultivi nazionali in materia di clima.***
	7. ***I membri del comitato scientifico sono designati a titolo individuale dal consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato scientifico è eletto tra i suoi membri. Il comitato scientifico adotta a maggioranza dei due terzi il proprio regolamento interno che ne garantisce la piena indipendenza e autonomia scientifica.***
	I candidati a membri del comitato scientifico sono individuati mediante un processo di valutazione aperto. L'esperienza professionale dei candidati a membri del comitato scientifico che soddisfano i criteri di ammissibilità indicati nell'invito è oggetto di una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri di selezione:
	a) ***eccellenza in ambito scientifico;***
	b) ***esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e/o nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza;***
	c) ***ampia esperienza nel campo delle scienze climatiche e ambientali o in altri settori scientifici pertinenti per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione;***
	d) ***esperienza nella revisione tra pari dei lavori scientifici;***
	e) ***esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La composizione del comitato scientifico garantisce un equilibrio in materia di genere, competenze disciplinari e settoriali e di distribuzione regionale.
	8. ***L'ECCC trasmette ogni anno le sue conclusioni di cui al paragrafo 4 alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove necessario, l'ECCC formula raccomandazioni alla Commissione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. L'ECCC segue una procedura pienamente trasparente e garantisce che le sue relazioni siano messe a disposizione del pubblico. La Commissione tiene conto delle relazioni e di eventuali raccomandazioni e formula una risposta formale all'ECCC al più tardi tre mesi dopo la loro ricezione. La risposta a dette relazioni e raccomandazioni è messa a disposizione del pubblico.***

Emendamenti 77, 123 e 145

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	Articolo 3
Traiettoria per conseguire la neutralità climatica	Traiettoria per conseguire la neutralità climatica
1. ***A norma dell'articolo 9, alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica*** di cui all'articolo ***2***, paragrafo 1***. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale*** di cui all'articolo ***14 dell'accordo di Parigi***, ***la Commissione riesamina la traiettoria***.	1. ***Entro il 31 maggio 2023 la*** Commissione ***valuta le opzioni per stabilire una traiettoria indicativa a livello dell'Unione per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a partire dall'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030*** di cui all'articolo ***2 bis***, paragrafo 1***, e tenendo conto dell'obiettivo vincolante intermedio per il 2040 per il clima*** di cui all'articolo ***2, paragrafo 2 ter***, ***e presenta, se del caso, una proposta legislativa a tal fine***.
	1 bis. Una volta definita la traiettoria di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al suo riesame al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, a partire dal bilancio globale nel 2020. La Commissione presenta una proposta legislativa per adeguare la traiettoria qualora ritenga tale adeguamento opportuno a seguito del riesame.
2. ***La*** traiettoria inizia ***dall'obiettivo climatico*** dell'Unione ***per il 2030 di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1***.	2. ***Al momento di presentare proposte legislative per stabilire una*** traiettoria ***a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto del bilancio*** dell'Unione ***per i gas a effetto serra che fissa la quantità totale rimanente di emissioni di gas a effetto serra in equivalente CO_2 che potrebbe essere emessa al più tardi fino al 2050 senza compromettere gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi***.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione stabilisce il bilancio dell'Unione per i gas a effetto serra in una relazione che presenta al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2021. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale relazione e la metodologia su cui essa si basa.
3. Nel definire la traiettoria a norma ***del paragrafo*** 1, la Commissione tiene conto ***degli elementi*** seguenti:	3. Nel ***formulare proposte legislative per*** definire ***o adeguare*** la traiettoria a norma***, rispettivamente, dei paragrafi 1 e*** 1 ***bis***, la Commissione tiene conto ***dei*** seguenti ***criteri***:
	-a) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES, dell'ECCC e, ove possibile, degli organi consultivi indipendenti in materia di clima degli Stati membri;
	-a bis) i costi sociali, economici e ambientali dell'inazione o di un'azione insufficiente;
	-a ter) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;
a) ***l'efficacia dei costi e l'efficienza economica;***	
b) la competitività dell'economia dell'Unione;	b) la competitività dell'economia dell'Unione***, in particolare delle PMI e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di CO_2***;
	b bis) ***l'impronta di carbonio dei prodotti finali e dei consumi nell'Unione;***
c) le migliori tecniche disponibili;	c) le migliori tecniche disponibili***, efficaci sotto il profilo dei costi, sicure e scalabili, nel rispetto del concetto di neutralità tecnologica, evitando possibili effetti «lock-in»***;
d) l'efficienza energetica, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico	d) l'efficienza energetica ***e il principio de «l'efficienza energetica al primo posto»***, l'accessibilità economica dell'energia***, la riduzione della precarietà energetica*** e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
	d bis) ***la necessità di eliminare gradualmente i combustibili fossili e di garantirne la sostituzione con energia, materiali e prodotti rinnovabili ottenuti in modo sostenibile;***

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;	e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri ***e le regioni*** e al loro interno;
f) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;	f) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
	f bis) ***la necessità di assicurare la sostenibilità ambientale, ivi compresa la necessità di affrontare la crisi della biodiversità ripristinando, nel contempo, gli ecosistemi degradati ed evitando danni irreversibili agli ecosistemi onde conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità;***
	f ter) ***garantire la stabilità, la durata e l'efficacia dei pozzi naturali da un punto di vista climatico nel tempo;***
g) il fabbisogno e le opportunità di investimento;	g) il fabbisogno e le opportunità di investimento ***in linea con il regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia], tenendo conto nel contempo del rischio correlato agli attivi non recuperabili.***
h) ***la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale;***	
i) ***gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;***	
j) ***le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti, comprese le ultime relazioni dell'IPCC.***	
	3 bis. Entro … [1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica, a seguito di un dialogo approfondito con tutte le parti interessate nell'ambito di un settore pertinente, una tabella di marcia settoriale sulla decarbonizzazione verso la neutralità climatica entro al più tardi il 2050 per il settore interessato.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamenti 78 e 146

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	Articolo 4
Adattamento ai cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici
	-1 bis. Entro il 31 gennaio 2021 e successivamente ogni 5 anni, la Commissione adotta una strategia aggiornata dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia aggiornata dell'UE si prefigge di assicurare che le politiche di adattamento siano privilegiate, integrate e attuate in maniera coerente nelle politiche dell'Unione, negli impegni internazionali, negli accordi commerciali e nei partenariati internazionali dell'UE.
1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.	1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri ***si adoperano per raggiungere gli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, quali stabiliti dalla strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici e*** assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici***, anche per quanto riguarda gli ecosistemi marini e terrestri,*** in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi***, e integrano l'adattamento nelle politiche e nelle azioni socioeconomiche e ambientali pertinenti. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori economici più vulnerabili e più colpiti, individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile e attuano rimedi***.

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***elaborano*** e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, ***fondati*** su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di ***vulnerabilità*** e sulle valutazioni dei progressi compiuti.	2. ***Entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni 5 anni,*** gli Stati membri ***adottano*** e attuano strategie e piani di adattamento ***a livello nazionale e regionale*** che includono quadri completi di gestione dei rischi ***locali***, ***tenendo conto delle esigenze e delle specificità locali,*** su basi di riferimento rigorose in materia di clima e ***vulnerabilità, nonché*** di ***indicatori*** e sulle valutazioni dei progressi compiuti***, basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Tali strategie e piani comprendono misure conformi agli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, tali strategie tengono conto dei gruppi, delle comunità e degli ecosistemi vulnerabili e interessati, e includono misure per la gestione, il ripristino e la protezione degli ecosistemi marini e terrestri al fine di rafforzarne la resilienza. Nelle loro strategie gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dell'agricoltura e dei sistemi alimentari, della sicurezza alimentare e promuovono soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi***.
	2 bis. La Commissione chiede ai beneficiari degli strumenti finanziari dell'Unione, compresi i progetti sostenuti dalla Banca europea per gli investimenti, di effettuare una prova di stress sull'adattamento ai cambiamenti climatici per i progetti ritenuti particolarmente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. Entro … [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati per integrare il presente regolamento stabilendo i criteri dettagliati per la prova di stress, compresi l'elenco dei settori, dei progetti e delle regioni interessati, e la soglia di fatturato dei beneficiari, garantendo nel contempo che non vi siano oneri amministrativi eccessivi. La Commissione fornisce orientamenti ai beneficiari, sulla base della strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici e dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi alle modalità di allineamento di un progetto di investimento ai requisiti in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Coerenza dei flussi finanziari con un percorso che conduca a una società climaticamente neutra e resiliente
	1. ***Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso in relazione all'obiettivo di rendere i flussi finanziari pubblici e privati coerenti con un percorso che conduca a una società climaticamente neutra e resiliente in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, tenendo conto degli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.***
	2. ***Entro il 1º giugno 2021, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione presenta, nell'ambito delle valutazioni di cui all'articolo 5, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta in che modo sarebbe necessario modificare tutta la pertinente legislazione dell'Unione, compresi i quadri finanziari pluriennali dell'Unione e tutti i regolamenti specifici relativi ai fondi e agli strumenti a titolo del bilancio dell'Unione, al fine di includere disposizioni vincolanti e applicabili onde garantire la coerenza dei flussi finanziari pubblici e privati con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tale valutazione è, se del caso, corredata di proposte legislative.***
	3. ***La Commissione divulga ogni anno la parte della spesa dell'Unione conforme alle categorie tassonomiche di cui al regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia].***
	4. ***Onde conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2, le istituzioni dell'Unione e tutti gli Stati membri eliminano gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili e mobilitano di conseguenza investimenti sostenibili. L'eliminazione graduale di tali sovvenzioni non incide sugli sforzi volti a combattere la povertà energetica.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	Articolo 5
Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione	Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione
1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni ***5*** anni valuta:	1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni ***2*** anni valuta:
a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento ***dell'obiettivo della neutralità climatica*** di cui all'articolo 2, ***paragrafo*** 1***, secondo*** la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;	a) i progressi ***di ciascuno Stato membro e i progressi*** collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento ***degli obiettivi climatici dell'Unione*** di cui all'articolo 2, secondo la traiettoria ***da definire a norma dell'***articolo 3, paragrafo 1***; se la traiettoria non è disponibile, la valutazione è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e del traguardo in materia di clima per il 2030;***
b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 4.	b) i progressi ***di ciascuno Stato membro e i progressi*** collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 4.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le ***conclusioni della valutazione*** insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.	La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ***tali valutazioni e*** le ***relative*** conclusioni, insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999***, e le rende disponibili al pubblico***.
2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni ***5*** anni la Commissione riesamina:	2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni ***2*** anni la Commissione riesamina:
a) la coerenza delle misure dell'Unione rispetto ***all'obiettivo della neutralità climatica*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria ***di cui all'***articolo 3, ***paragrafo 1***;	a) la coerenza delle misure ***e delle politiche*** dell'Unione***, compresi la legislazione settoriale, l'azione esterna dell'Unione e il bilancio dell'UE,*** rispetto ***agli obiettivi climatici dell'Unione*** di cui all'articolo 2, secondo la traiettoria ***da definire a norma dell'***articolo 3, paragrafo 1***; se la traiettoria non è disponibile, la valutazione è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e del traguardo in materia di clima per il 2030***;

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.	b) l'adeguatezza delle misure ***e delle politiche*** dell'Unione***, compresi la legislazione settoriale, l'azione esterna dell'Unione e il bilancio dell'UE,*** al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.
3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con ***l'obiettivo della neutralità climatica*** di cui all'articolo 2***, paragrafo 1***, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso ***l'obiettivo della neutralità climatica*** o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.	3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure ***e le politiche*** dell'Unione non sono coerenti con ***gli obiettivi climatici dell'Unione*** di cui all'articolo 2, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso ***gli obiettivi in materia di clima dell'Unione di cui all'articolo 2*** o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta ***senza indugio*** le misure necessarie conformemente ai trattati ***onde rimediare a tale incoerenza*** e***, al massimo*** contemporaneamente, riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ***bis***.
4. Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura ***o proposta legislativa alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica*** di cui all'articolo 2, ***paragrafo 1, secondo la traiettoria*** di ***cui all'articolo 3, paragrafo 1, include la sua valutazione*** in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende pubblico il risultato ***della sua*** valutazione ***al momento*** dell'adozione.	4. Prima dell'adozione la Commissione valuta ***la coerenza di*** qualsiasi progetto di misura***, comprese, ma non solo, le proposte legislative e di bilancio, con gli obiettivi climatici dell'Unione*** di cui all'articolo 2, ***e allinea i progetti*** di ***misura a tali obiettivi prima dell'adozione. Tale analisi è inclusa*** in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte***. Una volta stabilita la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il bilancio per i gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, essi costituiscono la base della valutazione. La Commissione*** rende ***direttamente accessibile al*** pubblico ***tale valutazione e*** il ***suo*** risultato ***non appena è stata ultimata la*** valutazione ***e, in ogni caso, prima*** dell'adozione ***della pertinente misura o proposta***.
	4 bis. La Commissione si avvale della valutazione di cui al paragrafo 4 per promuovere lo scambio delle migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	Articolo 6
Valutazione delle misure nazionali	Valutazione delle misure nazionali
1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni ***5*** anni la Commissione valuta:	1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni ***2*** anni la Commissione valuta:
a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle ***relazioni intermedie biennali*** presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento ***dell'obiettivo della neutralità climatica*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1***, secondo*** la traiettoria di cui all'articolo 3, ***paragrafo 1***;	a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle ***strategie nazionali a lungo termine*** presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento ***degli obiettivi climatici dell'Unione*** di cui all'articolo 2, ***con gli obiettivi stabiliti nella traiettoria da definire ai sensi dell'articolo 3,*** paragrafo 1***; se*** la traiettoria ***non è disponibile, la valutazione è effettuata sulla base dei criteri*** di cui all'articolo ***3, paragrafo*** 3, ***e del traguardo in materia di clima per il 2030***;
b) l'adeguatezza delle misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.	b) l'adeguatezza ***e l'efficacia*** delle misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le ***conclusioni della valutazione*** insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.	La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ***tali valutazioni e*** le ***relative*** conclusioni, insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999***, e le rende disponibili al pubblico***.
2. La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con ***il conseguimento dell'obiettivo*** secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, ***può formulare*** raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.	2. La Commissione, se considerando i progressi ***compiuti da ciascuno Stato membro e i progressi*** collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con ***gli obiettivi climatici dell'Unione*** secondo la traiettoria***, una volta definita,*** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, ***formula*** raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La Commissione include nella raccomandazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo proposte volte a garantire progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4. Tali proposte possono comprendere, se del caso, potenziali ulteriori sostegni tecnici, di innovazione o di know-how, di natura finanziaria o di altro tipo.
3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi:	3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi:
a) lo Stato membro interessato ***tiene*** in debita considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;	a) lo Stato membro interessato***, entro sei mesi dalla ricezione della raccomandazione, informa la Commissione circa le misure che intende adottare al fine di tenere*** in debita considerazione la raccomandazione, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri***, nonché nel rispetto del principio di leale cooperazione***;
b) ***nella prima relazione intermedia trasmessa conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la*** raccomandazione, ***lo Stato membro precisa*** in che modo ha tenuto in debita considerazione la raccomandazione***. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, fornisce le sue motivazioni alla Commissione***;	b) ***lo Stato membro precisa, entro 18 mesi dalla ricezione della*** raccomandazione, in che modo ha tenuto in debita considerazione la raccomandazione ***e le misure adottate in risposta; tali informazioni sono incluse nella prima relazione intermedia trasmessa in quell'anno conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999;***
c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.	c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.
	3 bis. Entro tre mesi dalla presentazione della relazione intermedia di cui al paragrafo 3, lettera b), la Commissione valuta se le misure adottate dallo Stato membro interessato affrontino in maniera adeguata le preoccupazioni sollevate nella raccomandazione. Tale valutazione e i relativi risultati sono resi pubblici al momento della sua adozione.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	Articolo 7
Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione	Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione
1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi:	1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi:
a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;	a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;
b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);	b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ***e del Centro comune di ricerca (JRC)***;
c) le statistiche e i dati europei, compresi i dati sulle perdite derivanti dagli effetti negativi del clima, se disponibili; e	c) le statistiche e i dati europei ***e globali***, compresi i dati sulle perdite ***rilevate e stimate*** derivanti dagli effetti negativi del clima***, e le stime dei costi dell'inazione e di un'azione differita***, se disponibili; e
d) le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC; e	d) le migliori ***e più recenti*** evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC***, dell'UNEP, dell'IPBES, dell'ECCC e, ove possibile, degli organi consultivi indipendenti in materia di clima degli Stati membri***; e
e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia].	e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia].
2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale.	2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	Articolo 8
Partecipazione del pubblico	Partecipazione del pubblico ***e trasparenza***
La Commissione ***coinvolge*** tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione ***facilita*** processi inclusivi ***e*** accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.	1. La Commissione ***e gli Stati membri coinvolgono*** tutte le componenti sociali***, compresi i governi locali e regionali,*** per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società ***giusta dal punto di vista sociale,*** climaticamente neutra e resiliente al clima***, anche mediante il patto europeo per il clima di cui al paragrafo 2***. La Commissione ***e gli Stati membri facilitano*** processi inclusivi, accessibili e ***trasparenti*** a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali***, il mondo accademico***, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999. 2. ***La Commissione stabilisce un patto europeo per il clima al fine di coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi nell'elaborazione delle politiche climatiche a livello di Unione, promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate in materia di cambiamenti climatici e relativi aspetti sociali e di parità di genere, nonché condividere le migliori pratiche in materia di iniziative climatiche.*** 3. ***Gli Stati membri assicurano, nell'adozione delle misure volte a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che i cittadini, la società civile e le parti sociali siano informati e consultati nel corso di tutto il processo legislativo. A tale riguardo, gli Stati membri operano in maniera trasparente.***

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	l'Unione pone fine alla protezione degli investimenti nei combustibili fossili nel contesto della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamenti 84 e 175/rev

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***	
2. ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [OP: date of entry into force of this Regulation].***	
3. ***La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***	
4. ***Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».***	
5. ***Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***	
6. ***L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.***	

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Riesame
	Sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione procede a un riesame di tutti gli elementi del presente regolamento, alla luce delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, tra cui i risultati e le raccomandazioni più recenti dell'IPCC e dell'ECCC, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C , e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) attuare strategie e misure volte a conseguire ***l'obiettivo della neutralità climatica*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento …/… (legge sul clima), ***nonché gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia*** e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;	a) attuare strategie e misure volte a conseguire ***gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, segnatamente gli obiettivi climatici*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento …/… (legge sul clima), e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 2 — punto 11

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 2, il punto 11 è sostituito dal seguente:

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo in vigore	*Emendamento*
(11) «obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna ***di almeno il 40 %*** delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico ***rispetto ai livelli del 1990***, ***da conseguire entro il 2030***; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile ***pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030***; l'obiettivo prioritario a livello unionale ***di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % ,nel 2030 e del 15 %*** di ***interconnessione elettrica per il*** 2030 e ***gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio*** per il 2030;	«(11) "obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima": l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico***, da conseguire entro il 2030 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3***, ***del regolamento …/… [legge sul clima]***; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile ***consumata nell'Unione nel 2030 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001***; il traguardo prioritario a livello unionale***, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1***, ***della direttiva 2012/27/UE*** di ***miglioramento dell'efficienza energetica nel*** 2030 e ***il traguardo del 15 % di interconnessione elettrica*** per il 2030;»

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 2 — punto 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:
	«62 bis) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui ai capitoli 2 e 3, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini di tale definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.»

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 3

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
«f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con ***l'obiettivo della neutralità climatica*** dell'Unione di cui articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15»;	«f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con ***gli obiettivi climatici*** dell'Unione di cui articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15»;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 4 — lettera a — punto 1 — parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 bis) all'articolo 4, comma 1, la parte introduttiva del punto 1) della lettera a) è sostituita dalla seguente:
1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione ***dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'Unione***:	«1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione ***degli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima]»;***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 4

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
«e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire ***l'obiettivo della neutralità climatica*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima].»;	«e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire ***gli obiettivi climatici*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima].»;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) è inserito l'articolo seguente:
	«Articolo 11 bis
	Accesso alla giustizia
	1. ***Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, i membri del pubblico interessato che abbiano un interesse sufficiente o che rivendicano la violazione di un diritto, qualora il diritto procedurale amministrativo di uno Stato membro preveda che tale diritto sia una condizione preliminare, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999.***
	2. ***Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.***
	3. ***Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, si considera che un'organizzazione non governativa rientrante nella definizione di cui all'articolo 2, punto 62 bis, abbia un interesse sufficiente o abbia diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.***

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4. ***Il presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incide sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.***
	5. ***Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.»***

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	5 ter) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1º gennaio 2020 e quindi entro il 1º gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine in una prospettiva di ***almeno*** 30 anni. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.	«1. Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1º gennaio 2020 e quindi entro il 1º gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine ***ad orizzonte 2050 e*** in una prospettiva di 30 anni. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.»

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 6

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi ***in tutti i settori***, ***conformemente all'obiettivo della neutralità climatica*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento…/… [legge sul clima];	c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra ***in tutti i settori dell'economia*** e aumentare l'assorbimento dai pozzi***, in base alle necessità***, ***secondo quanto espresso dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra*** dell'Unione ***in modo efficace sotto il profilo dei costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nell'Unione al più tardi entro il 2050 per poi ottenere emissioni negative*** di cui all'articolo 2 del regolamento…/… [legge sul clima];

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 7 — lettera a

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato I — Parte 1 — Sezione A — punto 3.1.1. — punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
«i) Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva ***dell'obiettivo della neutralità climatica*** di cui all'articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima]»;	«i) Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva ***degli obiettivi climatici dell'Unione*** di cui all'articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima]»;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 7 — lettera b

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato I — Parte 1 — Sezione B — punto 5.5.

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento ***dell'obiettivo della neutralità climatica*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima];	5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento ***degli obiettivi climatici*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento …/… [legge sul clima];

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato IV — punto 2.1.1.

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 bis) all'allegato IV, il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:
2.1.1. Proiezioni relative alle ***riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050***	«2.1.1. Proiezioni relative alle ***emissioni cumulative per il periodo 2021-2050, al fine di contribuire al conseguimento del bilancio di gas a effetto serra dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento …/… [legge sul clima];»***

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 8

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato VI — lettera c — punto viii

Testo della Commissione	*Emendamento*
«viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia ***dell'obiettivo della neutralità climatica*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento…/… [legge sul clima] sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15»;	«viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia ***degli obiettivi climatici*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento…/… [legge sul clima] sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15»;

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Modifiche del regolamento (UE) 2018/842
	All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1 bis]), sono inseriti i paragrafi seguenti:
	«5 bis. In qualsiasi transazione effettuata secondo quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 5, il prezzo minimo dell'assegnazione annuale di emissioni è fissato a 100 EUR per ciascuna tonnellata di CO_2 equivalente.
	5 ter. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali azioni intraprese a norma del presente paragrafo e comunicano, entro il 31 marzo 2025, la loro intenzione di ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5.
	5 quater. Al più tardi entro il 30 giugno 2025, la Commissione valuta per tutti gli Stati membri l'intenzione di ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e mette a disposizione del pubblico l'incidenza sul bilancio del ricorso a tali disposizioni.».

([1 bis]) ***Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 56 del 19.6.2018, pag. 26).***

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0254

Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina (COM(2020)0137 — C9-0100/2020 — 2020/0053(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/23)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0137),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0100/2020),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2020 [1],

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0164/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0053

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2020/1544.)

---

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.